

Dir. n. 9

12 novembre 2014

**Oggetto: Annotazione ed archiviazione del modello L1.**

### **IL CONSERVATORE**

Visto l'art. 7, comma 5, del D.P.R. 581/95 che prevede l'obbligo per i notai di comunicare all'ufficio l'effettuata numerazione e bollatura di libri (ex art. 2214 c.c.) e delle scritture contabili obbligatori, eseguite dai medesimi, attraverso la compilazione del modello L1;

Considerate che tale modello non è più ricompreso nelle circolari ministeriali, che si sono succedute negli anni, recanti le istruzioni per la compilazione della modulistica per l'iscrizione e il deposito nel registro imprese e per la denuncia al REA;

Tenuto presente, altresì, che dal 25 ottobre 2001, con la Legge n. 383 del 18 ottobre 2001 è venuto meno l'obbligo della bollatura di molte scritture contabili e registri (libro giornale, libro inventari, ecc) mentre rimane confermato l'obbligo della numerazione progressiva delle pagine; di conseguenza, dal combinato disposto delle succitate norme, appare non più previsto l'adempimento del deposito del modello L1, da parte dei notai, con relativo caricamento dei dati nel Registro delle Imprese;

Preso atto, infine, che l'organo consultivo del Registro delle Imprese della CCIAA di Latina, con verbale n° 3 del 7 ottobre 2014, confermando l'orientamento dell'ufficio, ha ritenuto che il modello L1 non deve essere più presentato dai notai all'ente camerale,

Ritenuto di provvedere al riguardo,

### **DISPONE**

**- Di non provvedere all'annotazione nel Registro delle Imprese dei modelli L1 pervenuti ai fini di mera ricognizione dell'avvenuta formalità, di cui in premessa.**

**IL Conservatore**  
**(Dott. Domenico Spagnoli)**

**IL PRESENTE DOCUMENTO E' FIRMATO DIGITALMENTE**